

TI_GERICHTE 60.2007.234 vom 24. April 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-04-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2007.234

FR: TI_GERICHTE 60.2007.234 du 24 avril 2008

IT: TI_GERICHTE 60.2007.234 del 24 aprile 2008

Regeste

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. danni materiali. torto morale

Volltext

Tessin Camera dei ricorsi penali 24.04.2008 60.2007.234 Tessin Camera dei ricorsi penali 24.04.2008 60.2007.234 Ticino Camera dei ricorsi penali 24.04.2008 60.2007.234

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. danni materiali. torto morale

Incarto n. 60.2007.234 Lugano 24 aprile 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 12/13.6.2007 presentata da IS 1 , tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 12.6.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. _____), un'indennità a' sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamato lo scritto 18/19.6.2007 della Pretura penale, che segnala di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi parimenti al prudente giudizio di questa Camera; richiamato altresì lo scritto 25/26.6.2007 della Divisione della giustizia che, in generale, si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico, fornendo alcune considerazioni sulle pretese di perdita di guadagno e per torto morale formulate dall'istante, di cui si dirà in corso di motivazione; richiamato infine lo scritto 4.7.2007 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con decreto 8.6.2005 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 – detenuto l'8.6.2005 – siccome ritenuto colpevole d'infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri giusta l'art. 23 cpv. 1 LDDS [ndr: abrogata e sostituita dalla Legge federale del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr), RS 142.20, in vigore dall'1.1.2008] " per essere, in data 15 maggio 2005, entrato illegalmente in Svizzera dal valico doganale di _____, soggiornando in Svizzera interna venendo infine fermato a _____ l'8.06.2005, poiché sprovvisto di validi documenti di legittimazione "; che ha proposto la sua condanna alla pena di tre giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, senza prelevare tassa di giustizia e spese giudiziarie (DA _____); che con scritto 22/23.6.2005 il qui istante ha interposto formale opposizione al predetto decreto di accusa; che il 12.6.2006 il presidente della Pretura penale ha prosciolto il qui istante dall'imputazione (inc. _____); che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo minimo di CHF 9'130.--, di cui CHF 2'025.-- per perdita di guadagno, CHF 956.-- per spese di viaggio, almeno CHF 130.-- per spese di

comunicazione, CHF 19.-- per spese varie e CHF 6'000.-- per torto morale, precisando parimenti che le spese di patrocinio pari a CHF 2'320.50, " (...) essendo state risarcite da terzi, si possono detrarre " (istanza 12/13.6.2007, p. 5) e conseguentemente non vengono considerate; che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.); che, con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “ tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione ” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “ danno patrimoniale, materiale ” e cioè del *lucrum cessans* e del *damnum emergens* in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422); che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione; che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che al proposito l'istante chiede il risarcimento dell'importo di CHF 2'025.-- per perdita di guadagno, asserendo che “ (...). Lavorando per conto mio, gli introiti variano fortemente. Perciò prendo in considerazione come base di calcolo/stima il minimo vitale comunemente riconosciuto, che in Svizzera, a mia conoscenza, gira intorno ai 3'000.-- franchi al mese (_____, se non erro) con limitate variazioni da una regione e da un Cantone all'altro. Calcolato su una media di 20 giorni lavorativi per mese tenendo conto dei vari giorni festivi nel corso dell'anno (come Pentecoste, 1. maggio ecc., ecc.), ma non delle ferie (2 a 4 settimane all'anno per la maggioranza di chi lavora), si arriva a circa 150 fr. al giorno. Ricordo che tra i professionisti, gli avvocati p. es. richiedono 250 fr. per ora... ” (istanza 12/13.6.2007, p. 2); che postula la somma di CHF 2'025.-- – 13,5 giorni a CHF 150.-- il giorno –, di cui un giorno riguardante il suo arresto avvenuto l'8.6.2005 [“ (...) perso per intero in seguito allo choc subito nonché alla nottata più o meno insonne]; cinque giorni per l'allestimento dello scritto di opposizione al decreto di accusa [(...). Non essendo giurista e non disponendo del computer, ho necessitato ca. 5 giorni tra l'11 ed il 22 giugno 2005 per la brutta e la bella copia, trovare informazioni preliminari, accertarne altre, ecc. ”]; un giorno e mezzo per l'allestimento di “ (...) molte lettere a istituzioni specializzate, all'avvocato, alle autorità competenti, come per es. gli scritti dell'22.6. e 23.07.06 domandando un difensore d'ufficio, richiesta respinta... 1½ giorni, in realtà molto di più ”]; due giorni per la “ (...) ricerca di informazioni supplementari e di conferme in vista del dibattito (recte: dibattito) orale del 12.6.06: visita ad agenzie specializzate tra cui “ _____ ” a _____, AI a _____, il sindacato _____ (?) a _____ ed altri, e trovare un avvocato competente in materia: 2 giorni, in realtà molto, molto di più ”]; due giorni riguardanti gli “ (...) incontri con l'avv. _____ a _____ il 26.01.06 ed il 1.6.06, incluso viaggio andata e ritorno oltre _____ / _____ ”]; un giorno che si riferisce al dibattito pubblico tenutosi il 12.6.2006 presso la Pretura penale di _____, rinviando a quanto esposto al punto precedente [“ (...) dito (come sopra) il 12.06.2006 _____ ”] e infine un giorno per “ (...) ricerche, calcoli e stesura della

presente, rivedere la documentazione, classificare le carte ecc. ” (istanza 12/13.6.2007, p. 2); che la Divisione della giustizia contesta la suddetta pretesa, asserendo che il qui istante " (...), missionario senza fissa dimora, non ha suffragato con prove precise e concrete questa sua richiesta di risarcimento del danno, e non ha segnatamente specificato quali introiti egli non abbia potuto percepire a causa dell'arresto e del procedimento penale " (osservazioni 25/26.6.2007, p. 1); che dal rapporto d'arresto 8.6.2008 (AI 1) e dal suo verbale d'interrogatorio PP 8.6.2005 (AI 3) risulta, in effetti, che IS 1 è un missionario itinerante, senza fissa dimora; egli, in sede di polizia, ha al riguardo dichiarato che " (...). Dal 15 maggio 2005 soggiorno in Svizzera, prima ero in _____. Sono entrato in Svizzera passando dal valico doganale di _____, non mi è stato cercato nessun documento. Ho sempre dormito in auto, non ho nessun luogo di soggiorno. Durante la mia permanenza in Svizzera ho effettuato opere missionarie, ho aiutato diverse persone in difficoltà in Svizzera interna, in questo modo ho avuto modo di avere del denaro per vivere " (verbale d'interrogatorio 8.6.2005, p. 2, annesso al rapporto d'arresto 8.6.2005, AI 1); dinanzi al sostituto procuratore pubblico ha inoltre asserito di aver " (...) richiesto il rilascio di un altro passaporto all'autorità _____ ma non mi è stato rilasciato in quanto non ho un domicilio fisso generale, in nessun paese. E non posso senza un passaporto avere un domicilio fisso ", che " (...) io sono nato in _____ e quando avevo cinque (anni) i miei genitori si sono trasferiti in Svizzera, ho fatto le scuole obbligatorie a _____ e _____, ho frequentato il liceo a _____, ho frequentato l'Università di economia a _____ dove mi sono laureato. Dopo di che ho iniziato la mia attività di missionario in Svizzera e poi ho iniziato per l'Europa cosa che faccio tutt'oggi. (...) " (verbale d'interrogatorio SPP 8.6.2005, p. 2, AI 3); che nel suo scritto 22/23.6.2005 – mediante il quale ha interposto formale opposizione al decreto di accusa 8.6.2005 – con riferimento alla sua attività lavorativa ha esposto che " (...) la designazione professionale “missionario” è tecnicamente errata. Più giusto sarebbe “ministerio d'apostolato”, “evangelista” o anche altri termini, termini però che in pratica quasi nessuno conosce e quindi non capisce; perciò è detto correntemente “missionario”, parola più comprensibile anche se sbagliata. In francese un termine generico è “serviteur de Dieu”, ma anche questo non è conosciuto da tutti " (scritto 22/23.6.2005, p. 9. doc. A, inc. DA _____); che dalla Revokationsbestätigung della polizia cantonale del Canton _____ datata 3.6.2005 e annessa allo scritto 1/6.6.2006 dell'avv. _____ inviato alla Pretura penale (AI 17, inc. _____) risulta che il suo recapito – corrispondente a quello notificato a questa Camera – è Casella postale _____, _____, presso la _____, una fondazione che è stata iscritta a registro di commercio il 2.11.1977, il cui scopo è la " Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi als dem alleinigen Heil der Menschen im Sinne des biblischen Missions-auftrages nach Matthäus 28, 19/20, insbesondere für die Gebiete der Bibelländer des mittleren Ostens. Gemäss dem Prinzip der Nächstenliebe fördert und unterstützt die Stiftung soziale Hilfeleistungen wie Flüchtlingshilfe, Waisenarbeit, Altersfürsorge, Krankenbetreuung, Unterstützung von Lehranstalten und ähnlichen Hilfeleistungen ", di cui IS 1, cittadino _____, in _____ (_____), è presidente del Consiglio di fondazione con diritto di firma individuale dal 1994 (cfr. registro di commercio del Cantone _____); che, oltre a quanto sopra esposto, non risulta nulla sul reddito percepito dal qui istante riguardo alla sua attività di " missionario "; che IS 1 non comprova – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “ (...) per le spese di

patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolti"] – l'esistenza degli asseriti danni, dichiarando vagamente di lavorare per conto suo e che le sue entrate varierebbero fortemente; che invero egli avrebbe dovuto e potuto perlomeno precisare quale attività svolgerebbe, presentando inoltre per esempio i relativi giustificativi, rispettivamente le relative dichiarazioni attestanti il suo reddito mensile nel periodo antecedente al suo arresto e la sua perdita di guadagno a seguito dell'apertura del procedimento penale nei suoi confronti; che non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall'art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell'8.3.2005); che del resto è verosimile ritenere che la sua attività professionale di missionario probabilmente anche in seno alla suddetta fondazione gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell'organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell'art. 44 CO, in considerazione del principio secondo il quale il danneggiato è tenuto a contenere e ridurre il danno; che – in queste circostanze – la sua richiesta di risarcimento di CHF 2'025.-- per perdite di guadagno va respinta non essendo minimamente comprovata; che postula altresì il risarcimento di complessivi CHF 956.-- per spese di viaggio, e meglio CHF 650.-- per le trasferte, in autovettura (1'300 km a CHF/km 0.50) nonché CHF 55.-- per cibo, bevande e parcheggio, inerenti gli incontri del 26.1.2006 e dell'1.6.2006 con l'avv. _____, a _____, " (...) in provenienza dalla _____ e ritorno in _____ (o viceversa) via _____, rispettivamente _____ (_____. Chiuso per frane)"; CHF 251.-- per la trasferta effettuata il 12.6.2006 a _____ per il pubblico dibattimento (con i mezzi pubblici e l'autovettura, comprensivo del consumo di pasti), allegando contestualmente copia di diversi giustificativi (istanza 12/13.6.2007, p. 3 e " elenco spese con spiegazioni " ivi annesso); che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le citate pretese; che per quanto attiene agli incontri tenutisi il 26.1.2006 e l'1.6.2006 presso lo studio legale dell'avv. _____ a _____, della durata di 60 minuti ciascuno (cfr., al proposito, il dettaglio della nota d'onorario 4.7.2006 annessa all'istanza 12/13.6.2007), va rilevato che la fattispecie in esame non era di una difficoltà fattuale e giuridica tale – essendo alla presenza di un cosiddetto " Bagatelldelikt " (cfr., al proposito, anche la decisione 8.7.2005 del giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli mediante la quale ha respinto la duplice istanza di nomina di un difensore d'ufficio e concessione del gratuito patrocinio presentata da IS 1, inc. Giar _____ e _____) – da necessitare due incontri personali con il cliente. Il chiarimento della fattispecie (in sostanza comprovare che egli, con riferimento ai fatti descritti nel decreto di accusa 8.6.2005, aveva validi documenti di legittimazione) poteva essere risolto anche mediante colloqui telefonici e corrispondenza epistolare, come emerge dall'incarto di facile lettura che non presentava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto né ha comportato nel suo insieme un impegno rilevante, come del resto comprovato dallo scritto 1.6.2006 dell'avv. _____, mediante il quale quest'ultima ha trasmesso alla Pretura penale copia della denuncia di furto del passaporto, copia del certificato di nascita e copia del passaporto rubato (AI 17, inc. _____); che in siffatte circostanze la sua richiesta di risarcimento di complessivi CHF 705.-- non può essere accolta, considerato inoltre che viene lasciato a carico del patrocinato la parte riconducibile a una specifica scelta del patrocinatore; che per

quanto concerne le spese di trasferta e i pasti inerenti la necessaria presenza del qui istante in occasione del pubblico dibattimento tenutosi, di pomeriggio, il 12.6.2006, si giustifica ammettere l'importo complessivo di CHF 162.--, di cui CHF 18.-- per il pranzo, e CHF 144.-- (prezzo attuale), pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe per la tratta _____ e ritorno (cfr., al proposito, istanza 12/13.6.2007, p. 3), in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO) [art. 5 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali, applicabile per analogia]; che non può neppure essere accolta la sua richiesta di risarcimento delle " spese di comunicazione " di un importo minimo di CHF 130.--, di cui CHF 50.-- inerenti " telefonate, incl. da cellulari e dall'estero ", CHF 30.-- inerenti " lettere, tra cui almeno tre raccomandate " e CHF 50.-- " fotocopie a non finire " (istanza, p. 3), non avendo comprovato – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “ (...) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto ”] – l'esistenza degli asseriti danni, mediante giustificativi; che l'importo di CHF 19.-- concernente l'acquisto della LDDS (in tedesco: ANAG) va risarcito, apparendo giustificato; che all'istante va quindi rifiuta la somma complessiva di CHF 181.-- per danni materiali; che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto; che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di " equa indennità "; note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15 ss.) ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l'art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo; che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446); che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229); che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “ metodo bifasico ” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, *Le tort moral*, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, *Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug*; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5); che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione; che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti); tale regola è stata confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta conforme ai dettami costituzionali (decisione TF 1P.589/1999 del 31.10.2000); che l'allora Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del

5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. _____); che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato; che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica; che al proposito il qui istante postula la rifusione della somma complessiva di CHF 6'000.--, di cui CHF 1'000.-- per " torto morale diretto " e CHF 5'000.-- per " torto psychico-traumatico " (istanza 12/13.6.2007, p. 4); che per quanto concerne il " torto morale diretto " evidenzia che " (...). In seguito alla vicenda vissuta, diverse persone che conosco da tempo si sono comportate in modo strano a mio riguardo (insinuazioni; "non farti più vedere" ecc.), pur senza spiegare il modo del loro comportamento insolito – e questo benché io non ne abbia parlato con nessuno, tranne con persone legate dal segreto professionale. Quindi l'importo richiesto è un minimo assoluto, tanto più che ho pure constatato diminuzione di offerte, di cui vivo in parte. C'era forse pubblicazione in una qualche rivista, un elenco o foglio ufficiale o "fughe" da altri canali? " (istanza 12/13.6.2007, p. 4); che per quanto attiene al " torto psychico-traumatico " da lui asseritamente subito, richiama il rapporto d'arresto 8.6.2005, a p. 2, sostenendo in particolare di aver subito un tentativo di " stupro " in violazione dell'art. 3 CEDU, producendo parimenti un articolo apparso il 13.1.2005 sul quotidiano Blick , di aver tuttora incubi durante la notte e che " (...). Il montante richiesto è quindi da considerarsi piuttosto simbolico, di fatto dovrebbe essere almeno 10 o anche 100 volte di più, poiché esperienze di questo genere sono inguaribili – non solo per donne e bambini (chi ne ha fatto l'esperienza lo può testimoniare), ma anche per maschi " (istanza 12/13.6.2007, p. 4 e copia dell'articolo 13.1.2005); che IS 1, durante un controllo della polizia comunale, è stato fermato a _____, in Via _____, l'8.6.2005, è poi stato arrestato, come da disposizione del sostituto procuratore pubblico e associato alle carceri pretoriali di _____ alle ore 05:30 (rapporto d'arresto 8.6.2005, AI 1); che è stato scarcerato il medesimo giorno su ordine del sostituto procuratore pubblico (ordine di scarcerazione 8.6.2005, AI 4); che applicando al caso concreto la propria prassi in materia, questa Camera ritiene che – per il giorno di detenzione subito – all'istante debba essere riconosciuto un importo di CHF 250.-- (cfr. decisione 7.4.2004, inc. _____); che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa somma; che l'istante non dimostra anzitutto concretamente che il procedimento penale a suo carico abbia effettivamente influenzato la sua attività di " missionario " e del resto egli nemmeno quantifica l'entità dell'asserita diminuzione delle offerte a suo favore, in parte necessarie per il suo sostentamento; che gli agenti di polizia, nel rapporto d'arresto 8.6.2005, hanno osservato che IS 1 " (...) in un primo momento si rifiutava di effettuare la perquisizione personale perché è contro l'etica Cristiana, non rispetta gli accordi internazionali che la Svizzera ha firmato e perché per lui rappresenterebbe uno shock terribile. In un secondo momento si riusciva ad effettuare una perquisizione parziale, il rubricato non ha voluto togliere completamente i pantaloni e le mutande " (rapporto d'arresto 8.6.2005, p. 2, AI 1; così IS 1: " Mi rifiuto di effettuare la perquisizione personale, perché è contro l'etica Cristiana, non rispetta gli accordi internazionali che la Svizzera ha firmato e per me rappresenterebbe uno shock terribile " (verbale d'interrogatorio 8.6.2005 annesso al rapporto d'arresto 8.6.2005, AI 1); che

durante il successivo interrogatorio dinanzi al sostituto procuratore pubblico – in occasione del quale è stato anche dato lettura del suo verbale di polizia – non ha riferito nulla in merito ad un possibile maltrattamento da parte degli agenti della polizia e nemmeno di un possibile tentativo di " stupro ", come egli sostiene in questa sede (verbale d'interrogatorio PP 8.6.2005, AI 3); che dalla documentazione agli atti nemmeno il suo allora patrocinatore avv. _____ ha segnalato alle autorità un tale agire da parte degli agenti di polizia nei confronti del suo assistito; che l'istante non ha del resto prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica rispettivamente non ha dimostrato in altro modo un asserito pregiudizio; che pertanto non appare che gli agenti della polizia abbiano violato l'art. 3 CEDU secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti; che l'articolo apparso sul quotidiano Blick non è evidentemente idoneo a sostanziare la sua tesi secondo cui gli agenti di polizia la notte del suo arresto avrebbero tentato di commettere un reato contro l'integrità sessuale a suo carico, trattandosi di una mera asserzione di parte priva di alcun riscontro probatorio oggettivo; che la Divisione della giustizia – a ragione – ha tra l'altro osservato che " (...), come si desume dal rapporto d'arresto dell'8 giugno 2005, l'istante fonda la sua richiesta sulla perquisizione personale cui egli è stato sottoposto da parte degli agenti di polizia. Certo, si può comprendere il disagio provato in quest'occasione dal signor IS 1, il quale può aver percepito ciò come una lesione del suo senso del pudore, ma, d'altro lato, occorre considerare, dal profilo giuridico, che una simile prassi, del tutto usuale, poggia su una chiara base legale ", richiamando l'art. 9 cpv. 1 della Legge sulla polizia – secondo cui gli agenti perquisiscono in modo adeguato alle circostanze le persone arrestate o da incarcerare; se indiziate di detenere il provento o gli strumenti di reato; se necessario per accertarne l'identità – , contestando recisamente che " (...) gli agenti di polizia abbiano tentato di commettere una violenza o una coazione sessuale a danno dell'istante " (osservazioni 25/26.6.2007, p. 1 e 2); che nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale; che lo Stato non è peraltro tenuto al versamento di un'indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3); che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 12.6.2006 del presidente della Pretura penale e dalla presente decisione; che non sembrerebbe avere patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli normalmente legati alla privazione della libertà; che nella fattispecie non vi sono quindi elementi che giustificano un aumento (o una diminuzione) della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza; che a titolo morale gli viene pertanto rifiuto l'importo di CHF 250.--; che interessi di mora non sono pretesi; che non vengono assegnati ripetibili per la stesura della presente istanza (istanza 12/13.6.2007, p. 2), considerato che il qui istante non è stato assistito da un avvocato; che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifiuto l'importo complessivo di CHF 431.--, di cui CHF 181.-- per danni materiali e CHF 250.-- per torto morale; che la tassa di giustizia – ridotte al minimo vista la particolarità della fattispecie –, di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 19/20, per la somma di CHF 76.--. Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 12.6.2006 del giudice della Pretura penale (inc. _____), rifonderà a IS 1, _____, _____, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 431.--. 2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, _____, _____, in ragione di CHF 76.--(settantasei). 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF. 4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.